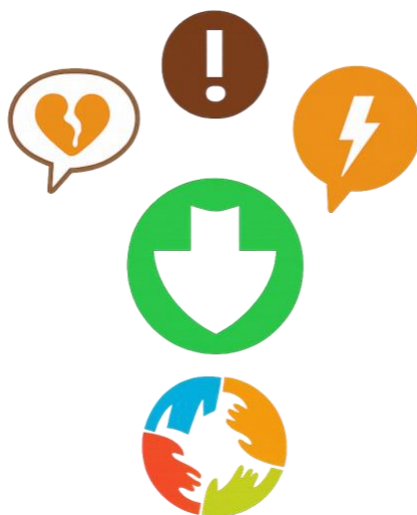


Prot. e data, vedi segnatura

ALLEGATO n. 4

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Questo Regolamento, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 05 novembre 2025, è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto



“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”

Mahatma Gandhi

PREMESSA

Con l'evolversi delle nuove tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica, il bullismo ha assunto forme sempre più subdole e pericolose, come il cyberbullismo, che si diffonde in particolare tra i pre-adolescenti e gli adolescenti. Questo fenomeno richiede lo sviluppo di strumenti di contrasto innovativi ed efficaci. Gli atti di bullismo e di cyberbullismo sono l'espressione di una scarsa tolleranza e non accettazione dell'altro, spesso percepito come "diverso", e le vittime di tali atti, a volte molto fragili e inermi, subiscono violenze che spaziano dall'aggressione fisica o verbale, fino all'umiliazione e all'isolamento sociale. In questo contesto, scuola e famiglia rivestono un ruolo cruciale, promuovendo una mentalità che considera la diversità come una ricchezza e che educa all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso di comunità e alla responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non si trova nell'evitare le situazioni problematiche o nell'imporre una repressione sugli strumenti tecnologici, bensì nell'informare, divulgare e sensibilizzare su un uso corretto della rete, intesa come un "ambiente di vita" che può favorire esperienze cognitive, affettive e socio relazionali. Nell'ambito scolastico, social network e piattaforme online possono essere strumenti validi per la diffusione di materiali didattici, la raccolta del grado di soddisfazione degli studenti, e soprattutto per sensibilizzare all'uso responsabile della rete. In questa direzione, la scuola assume un ruolo chiave, quello di promuovere misure formative ed informative indirizzate alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza in rete, intervenendo sia sulla formazione degli studenti che su quella degli insegnanti e delle famiglie. Pertanto, la progettualità sulla sicurezza informatica e la lotta al cyberbullismo devono operare su due livelli complementari: la conoscenza degli strumenti tecnologici e quella delle problematiche psicopedagogiche, affinché si possano prevenire dinamiche di violenza online e promuovere un utilizzo sano e consapevole della rete.

L'intera Comunità Scolastica dell'IC A. Manzoni di Cologno Monzese condivide pienamente questo impegno, ponendo come obiettivo prioritario la promozione dell'educazione al rispetto e alla valorizzazione dell'altro, contro ogni forma di violenza e discriminazione. In tale prospettiva, la scuola si impegna attivamente a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, creando le condizioni necessarie per favorire la crescita integrale della persona, affinché ogni individuo possa sentirsi accolto e rispettato all'interno della comunità scolastica.

DAL BULLISMO AL CYBER-BULLISMO

Il fenomeno del bullismo è in crescente diffusione nell'ambiente scolastico. Esso si manifesta in comportamenti aggressivi, intimidatori e di sopraffazione, che possono avere una componente fisica o psicologica. Questi comportamenti sono assunti in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, da un soggetto percepito come "forte", il bullo, nei confronti di un

soggetto percepito come "debole", la vittima. Il bullismo, pertanto, è caratterizzato dalla presenza di tre elementi costitutivi: la continuità, la ripetitività e la disparità di forze. Sebbene spesso nasca come un gioco, le condotte bullizzanti possono determinare conseguenze molto gravi per la vittima, provocando traumi psicologici difficili da superare e, frequentemente, l'insorgere di una vera e propria depressione, che talvolta può arrivare all'estrema conseguenza del suicidio.

Il bullismo si presenta in diverse forme, che si differenziano principalmente per le modalità di aggressione. Le principali tipologie di bullismo in presenza sono: il **bullismo fisico**, che tende a manifestarsi precocemente ed è la forma più visibile, i cui segni possono essere facilmente scoperti dai genitori e dagli insegnanti, ed è caratterizzato da atti di aggressione fisica come calci, pugni, schiaffi e danneggiamento della proprietà, che può arrivare sino al furto o alla rapina; il **bullismo verbale**, che consiste nell'uso di minacce, provocazioni e insulti, allo scopo di umiliare la vittima; e il **bullismo relazionale**, che si propone di allontanare la vittima dal gruppo dei coetanei, mediante l'uso di modalità diffamatorie volte a distruggerne i rapporti amicali.

Intorno ai due protagonisti principali, il bullo e la vittima, si muovono spesso altri soggetti. È importante ricordare che sia il bullismo che il cyberbullismo possono costituire una violazione, oltre che dei principi fondamentali della Costituzione italiana e del Codice della privacy (d.lgs 196 del 2003), anche di norme giuridiche sia civili che penali. Gli spettatori degli atti di bullismo e cyberbullismo, anche quando non adottano attivamente alcun comportamento bullizzante, possono essere ritenuti corresponsabili. In particolare, nel caso del cyberbullismo, lo spettatore che frequenta i siti e fruisce delle immagini messe in rete dal cyberbullo diventa uno strumento fondamentale di questi ultimi, assumendo una responsabilità attiva verso le vittime. Tra gli spettatori si possono individuare diversi ruoli fondamentali: i **gregari**, che sono amici del bullo e che, a volte, collaborano attivamente nelle violenze su commissione dello stesso bullo/leader; i **sostenitori**, che, pur non partecipando direttamente all'azione, appoggiano il bullo per ottenere i suoi favori, per antipatia verso la vittima o per sentirsi accettati dal gruppo; gli **spettatori neutrali**, che, pur assistendo alle molestie, non intervengono, sia perché si sentono troppo deboli per farlo o hanno paura del bullo, sia per antipatia nei confronti della vittima o per semplice indifferenza; infine, gli **eventuali difensori** della vittima che, soprattutto se intervengono in modo tempestivo, possono migliorare significativamente la sua vita e, nei casi più gravi, arrivare a salvarla.

Con l'evoluzione delle tecnologie, è emerso un nuovo tipo di bullismo: il **cyberbullismo**, che si sviluppa attraverso l'uso delle piattaforme online. Questo fenomeno ha preso piede in modo preoccupante, coinvolgendo ogni giorno più soggetti minorenni. Il **cyberbullismo** è un fenomeno ancora più pericoloso rispetto al bullismo fisico tradizionale, poiché può essere perpetrato da chiunque, anche da chi nella vita reale è vittima. A differenza del bullismo, dove il bullo è spesso un compagno di classe o un conoscente della vittima, nel cyberbullismo i

cyberbulli sono spesso anonimi e possono coinvolgere altri "amici" virtuali, rendendo difficile per la vittima sapere con chi sta realmente interagendo. Inoltre, mentre il bullismo tradizionale è confinato nell'orario scolastico e nel percorso scuola-casa, il cyberbullismo può verificarsi 24 ore su 24, raggiungendo un pubblico globale e potenzialmente amplificando il danno. Il materiale attraverso il quale viene perpetuato il cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo e non viene influenzato dalle dinamiche scolastiche, dalle reazioni visibili della vittima e spesso nemmeno dalla consapevolezza da parte del cyberbullo delle conseguenze delle proprie azioni, poiché tendono a dissociarsi dal loro comportamento, attribuendo la responsabilità non a sé stessi ma al "profilo utente" creato online.

Nel 2017, la Legge 29 maggio n.71 è entrata in vigore con lo scopo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo, prevedendo azioni preventive per la tutela e l'educazione tanto delle vittime quanto dei responsabili degli illeciti. Il cyberbullismo, secondo l'art. 1, c. 2 della Legge 71/17, viene definito come qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali ai danni di minorenni realizzato per via telematica. L'obiettivo principale di queste condotte è quello di isolare un minore o un gruppo di minori, causando un serio abuso, un attacco dannoso, o mettendoli in ridicolo.

Tra le principali forme di cyberbullismo troviamo diverse tipologie, ognuna con caratteristiche specifiche, ma tutte dannose per la vittima. Tra queste, il **flaming**, che consiste nell'invio di messaggi violenti e volgari per suscitare liti online tra due o più persone; l'**harassment**, che implica l'invio ripetuto di messaggi offensivi e disturbanti, talvolta anche tramite telefonate mute o messaggi via SMS o e-mail; il **cyberstalking**, che si configura quando l'harassment diventa più insistente e minaccioso, comprendendo vere e proprie minacce fisiche che generano nella vittima un timore per la propria sicurezza; la **denigrazione**, che implica la diffusione online di pettegolezzi, commenti crudeli e immagini alterate per ridicolizzare la vittima; l'**outing**, che riguarda la diffusione di confidenze intime di una persona, mentre l'**impersonificazione** consiste nel furto dell'identità virtuale della vittima per compiere azioni dannose.

Tutte queste forme di cyberbullismo, se non contrastate tempestivamente, possono avere gravi conseguenze psicologiche per le vittime, che spesso si trovano a fronteggiare esperienze di emarginazione, frustrazione e vergogna, con rischi per il loro benessere psicologico. Le leggi esistenti, unitamente a programmi educativi mirati, sono fondamentali per ridurre e prevenire questo fenomeno, ma è necessaria la consapevolezza e la collaborazione di tutti, genitori, educatori, e istituzioni, per fronteggiare efficacemente il problema.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'IC Manzoni si propone in tal modo di adeguarsi allo spirito e alla lettera della seguente normativa:

- Artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n. 1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e successive modifiche;
- Legge n. 150/2024 - Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e successive modifiche;
- Artt. 378, 494, 581, 582, 588, 594, 595, 600, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 610, 612 bis, 612 ter, 615 bis, 624, 629, 635, 640, 643, 660 del Codice Penale;
- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
- Legge n. 71/2017;
- Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, modificato dal d.lgs. 101/2018);
- Linee guida del Miur 2019 per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo (MIUR 13.01.2021);
- “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” (MIM 19/12/2022);
- D.P.R. n° 81 del 13 Giugno 2023;
- Legge 70/2024.

Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, come previsto dalle normative sopra indicate.

REATI CHE SI CONFIGURANO FREQUENTEMENTE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1a) **Diffamazione** (art.595 c.p.) aggravata in quanto commessa per mezzo di internet: quando si offende la reputazione altrui attraverso un contenuto sul web sui social, sulle chat o su qualsiasi sito internet. Anche la condivisione o i like di post offensivi possono integrare la diffamazione, e altrettanto la pubblicazione di foto imbarazzanti. (si sottolinea che l’autorizzazione a scattare una fotografia non equivale al consenso a pubblicarla).

1b) **Stalking**, il già citato "atti persecutori", aggravato dall’essere commesso online. Si tratta di un delitto entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano nel 2009, tramite l’inserimento nel c.p. dell’art. 612-bis, il quale punisce chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

1c) **Trattamento illecito di dati personali** quando la pubblicazione illecita dell’immagine o del video, o comunque la diffusione su internet dati personali altrui senza previo consenso viene fatta per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno (167 codice della privacy).

1d) **Sostituzione di persona** (art.494 cp): il reato si integra quando si finge di essere qualcun altro sul web, inducendo in errore i terzi, ad esempio creando un falso profilo social (fake) o aprendo e utilizzando un account e-mail sotto falso nome.

1e) **Pornografia minorile** (art. 600 ter c.p.) che punisce, oltre alla produzione, ogni tipo di commercio, anche a titolo gratuito, distribuzione, pubblicizzazione, diffusione– in via telematica e non– di materiale pedopornografico. Detenzione di materiale pornografico, (art. 600 quater c.p.) che punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal 600ter, si procura o detiene materiale pedopornografico. Pornografia virtuale, art.600 quater¹ (“quando il materiale pornografico “rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori”). Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti– si tratta del già citato *revenge porn*, introdotto nel Codice Penale con l’art. 612 ter– che punisce “chiunque diffonde, a seguito di realizzazione diretta, sottrazione o acquisizione e senza consenso, video o foto

intimi, inizialmente realizzati con il consenso dell’interessato “e destinati a rimanere privati. Tali reati si integrano ogni volta in cui vi sia custodia o condivisione, anche da parte di minorenni, di foto o video a sfondo sessuale di minori di anni 18, nella consapevolezza della loro minore età.

1f) **Furto d’identità**: quando ci si impossessa dei dati personali di un’altra persona senza averne il permesso e a sua insaputa (profili rubati). Il Codice penale vigente non vi dedica un articolo ad hoc, ma esso è ricavabile da diversi dettati normativi, potendo rientrare nel già citato reato di

“sostituzione di persona”; oppure nel reato di “Frode informatica” (art. 640 c.p.) di cui costituisce un’aggravante.

1g) **Circonvenzione d’incapace** (art. 643 c.p.) (ad esempio alcuni studenti approfittano dell’inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo danno)

1h) **Minaccia “di un danno ingiusto”** (art. 612 c.p.), idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore nel destinatario.

1i) **Violenza privata** (“chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” art. 610 c.p.)

1l) **Estorsione** (art. 629 c.p.), quando con violenza o minaccia si costringe qualcuno a fare o a non fare qualcosa per trarre per sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.

1m) **Molestie o disturbo alle persone** (qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e

disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e di relazione, (art.660 c.p.).

2) Relativamente al bullismo tradizionale a molti dei reati già citati ne vanno aggiunti altri, tra cui: **Percosse** (art. 581 c.p.), **Lesioni** (art.582 cp), **Rissa** (art. 588 c.p.), **Violenza sessuale** (art. 609-bis

c.p.). Tra i reati contro il patrimonio: **Furto** (art. 624 c.p.), **Danneggiamento** (art. 635 c.p.).

3) Nei confronti degli aiutanti del bullo/reo può inoltre configurarsi il **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.) Chiunque, dopo un delitto aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, quando non ricorra l’ipotesi più grave di **Concorso di reato** (art.610 c.p.), quando più persone contribuiscono, in modo materiale o morale alla realizzazione di un reato; è il caso di chi fornisce al cyberbullo un impulso psicologico al compimento della fattispecie criminosa.

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere bambini e ragazzi informandoli sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyber-bullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **Netiquette**, un termine che unisce il vocabolo inglese **network** (rete) e quello francese **étiquette** (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).
- Sensibilizzazione alla lettura attenta delle **privacy policy**, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.
- Costruzione di una propria *web-reputation* positiva.
- Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
- Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del:
 - *Vamping*: il restare svegli la notte navigando in rete;
 - *NomoFobia*: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono;
 - *Phubbing* (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone;
 - *F.O.M.O.* (Fear of missing out), paura di essere tagliati fuori.

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

L’Istituto Comprensivo “A. MANZONI” di Cologno Monzese (MI) dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità scolastica in difficoltà. Per tale motivo:

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, elabora, nell’ambito dell’autonomia del proprio istituto, un “Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” e un “Protocollo di Istituto Social Media Policy. Linee Guida per la gestione e la disciplina sull’utilizzo dei Social Network”, che prevedano sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Promuove interventi di prevenzione primaria e, per le scuole secondarie, sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education. Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza e predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola. Inoltre, salvo che il fatto costituisca un reato, quando venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti, attivando adeguate azioni di carattere educativo. Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo, destinato anche ad affiancarla nella stesura di un Regolamento dedicato. Promuove corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e azioni dedicate di sensibilizzazione, in collaborazione con le realtà territoriali, assicurando la massima informazione di tutte le attività e iniziative intraprese. Tramite il sito web della scuola, vengono fornite informazioni dettagliate, tra cui il nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo e i loro contatti istituzionali, nonché contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) e sull’educazione digitale.

Il Consiglio di Istituto

Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyber-bullismo.

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei Docenti

All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber-bullismo ed educazione digitale. (cfr sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività).

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Predisporre gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 “*Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica*”, in particolare all’art. 3 “Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”.

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA www.piattaformaelisa.it)

Il personale docente

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyber-bullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d’istituto, al fine di avviare una strategia d’intervento concordata e tempestiva. Inoltre promuovono attività di prevenzione universale.

I Coordinatori dei Consigli di classe

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le procedure antibullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

Vigilano sul comportamento degli allievi quando siano temporaneamente sottoposti alla loro vigilanza e segnalano tempestivamente qualunque condotta prevaricatrice che potrebbe configurare un caso di bullismo e cyberbullismo. Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti. Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola. Segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente. Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyber-bullismo

La referente del bullismo e del cyberbullismo collabora attivamente con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico e svolge attività secondarie o indicate su gruppi a rischio. Monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina il Team Antibullismo e per l’Emergenza e coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete, quali psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali e pedagogisti. Dopo essersi adeguatamente formata, in base alle piattaforme dedicate messe a disposizione dal MIUR, cura i rapporti con enti istituzionali e non esterni alla scuola, al fine di promuovere e organizzare progetti di prevenzione. Promuove la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo, coordinando le attività di sensibilizzazione e prevenzione e informando la Comunità scolastica riguardo eventuali convegni, seminari, corsi dedicati, e sulla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet (“Safer Internet Day”). Affianca la Dirigente nella stesura di un Regolamento dedicato, che diventa parte integrante del Regolamento d’Istituto, del Regolamento di disciplina e del Patto di corresponsabilità. In adempimento di tali compiti, la Dirigente Scolastica e la Referente del cyberbullismo dell’IC Manzoni di Cologno Monzese hanno organizzato e coordinato diverse iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, tra cui il progetto itinerante della Polizia Postale, finalizzato alla formazione su cyberbullismo e adescamento. Per quanto riguarda lo strumento dell’ammonimento al Questore, la scelta di introdurlo risulta in linea con l’esigenza di contrastare il cyberbullismo tramite azioni educative di tipo preventivo. Tale strumento mira da un lato ad evitare che i minori, sia in quanto autori della condotta illecita che in quanto vittime, siano coinvolti in procedimenti penali, dall’altro a spingere bulli e

cyberbulli, minorenni con più di 14 anni, a riflettere sul disvalore sociale del proprio atto e a prendere coscienza delle proprie responsabilità.

Relativamente alla procedura, l’istanza di ammonimento può essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia, quando non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio, non sia stata formalizzata o presentata denuncia per condotte di ingiuria (oggi illecito amministrativo a seguito di depenalizzazione), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne. L’istanza deve contenere una descrizione dettagliata dei fatti, delle persone coinvolte e di eventuali allegati che possano fungere da argomentazioni probanti. È fondamentale che emerga un quadro indiziario in grado di garantire la verosimiglianza di quanto dichiarato. Se l’istanza è considerata fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni, che variano in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell’ammonimento, ma stabilisce che gli effetti cessano al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, tale strumento rappresenta un deterrente per prevenire comportamenti che, frequentemente assunti con leggerezza, potrebbero avere conseguenze gravi sia per le vittime che per gli autori.

I team antibullismo e per l’emergenza

(Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado)

Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.

Le famiglie

I genitori sono attenti ai comportamenti dei propri figli, con particolare riguardo ai tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti all’utilizzo delle tecnologie, dovendo allertarsi se il proprio figlio, dopo l’uso di internet o dello smartphone, cambia umore, evidenziando stati ansiosi o depressivi. Collaborano alla prevenzione di condotte bullizzanti, informandosi e partecipando, se necessario, alle azioni formative dedicate all’elaborazione e all’attuazione di progetti rieducativi individuali messi in campo dall’istituto. Inoltre, conoscono i compiti fondamentali e le sanzioni previste per la loro violazione, assegnati a ogni componente scolastica dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti scolastici, così come integrati dal presente regolamento. Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto, i genitori devono essere

informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber-bullismo. Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

Durante le attività didattiche, gli studenti non usano cellulari né altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente. Rispettano la normativa sulla privacy, compreso il divieto di acquisire, mediante qualunque dispositivo elettronico, immagini, filmati o registrazioni vocali, a meno che ciò non avvenga per finalità didattiche e previo consenso del docente, nonché il divieto di divulgare il relativo materiale all'interno dell'istituto, cosa che può avvenire solo per fini personali di studio o documentazione. Conoscono e osservano le regole basilari volte a garantire il rispetto degli altri anche durante la connessione alla rete. Qualora si trovino ad assistere a condotte bullizzanti, sia online che in presenza, si adoperano tempestivamente per farle cessare, segnalandole a un adulto. Partecipano attivamente alla progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche e cercano con ogni mezzo di favorire un clima relazionale positivo e solidale. Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola e sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo e di tutela della vittima. Riferiscono ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza, supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyber-bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di “Ammonimento” per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- “comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]”.

Si sottolinea come l’Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l’intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell’ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI

Secondo le linee guida del 2021, sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l’insorgenza di patologie e disagi. Secondo l’OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell’ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-sanitario).

ESEMPI DI ATTIVITÀ

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”;
3. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In

generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono; - coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l’ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento all’autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l’Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d’intervento.

**PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME
NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA**

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l’opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all’altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l’obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;

MIIC822008 - MIIC822008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008462 - 08/11/2025 - I.1 - I

Far incontrare *prevaricatore e vittima* – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:

- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i
- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale
- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento.

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.

APPENDICE

Fac – simile di segnalazione di comportamento a rischio

SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria



ISTITUTO SCOLASTICO I.C. MANZONI A ORDINAMENTO MUSICALE
di Cologno Monzese

Indirizzo:

Recapito telefonico:

Dirigente Scolastico: _____

Referente: _____

Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio

*(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio:
parente, amico, vicino di casa, conoscente...)*

MIIC822008 - MIIC822008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008462 - 08/11/2025 - 1.1 - 1

ALLEGATI

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

LUOGO DATA

FIRMA
Il Dirigente Scolastico

MIIC822008 - MIIC822008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008462 - 08/11/2025 - I.1 - I

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e *cyber-bullismo* avvenuti **esclusivamente all’Interno dell’Istituto e durante le uscite didattiche, viaggi di Istruzione** e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. L’Istituto non è responsabile di Atti compiuti al di fuori di tali limiti spaziali e temporali.

Gli episodi di bullismo/cyber-bullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell’Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyber-bullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

PROCEDURE

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA’
1. SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA e AEC	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo

2. RACCOLTA INFORMAZIONI; PRIMA VALUTAZIONE; COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Alunni Personale ATA e AEC	Raccogliere ogni possibile informazione da tutti i soggetti coinvolti e, dopo una prima valutazione di fondatezza, tempestiva informazione famiglia vittima
3. VALUTAZIONE APPROFONDITA	Dirigente Referente cyberbullismo Docenti del Consiglio di classe Psicologi	Previa verifica, confronto e valutazione delle informazioni, scelta dello strumento d’intervento più adeguato al caso
4. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Alunni Genitori Psicologi	- Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informazione e coinvolgimento dei genitori - Responsabilizzazione degli alunni coinvolti - Rilettura critica delle regole di comportamento in classe - <i>Counselling</i> - Incontri di prevenzione (Polizia Postale, Carabinieri, esperti, etc.)

4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Scolastico, Consiglio di classe/interclasse Referente bullismo, Team antibullismo, docenti.	Relativamente al bullismo e al cyberbullismo si rinvia al previgente regolamento di disciplina, integrato dalle previsioni della sottostante tabella relativamente ai reati che, oltre a violare la dignità e il rispetto della persona, o a creare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, consistano infatti talmente gravi da richiedere una deroga al limite previsto dall'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. Se tutti i precedenti interventi dovessero rivelarsi inefficaci, supporto di rete, col coinvolgimento di realtà territoriali che, a seconda delle circostanze, potrebbero essere: presidi socio-sanitari, reti di volontariato, polizia postale o locale ecc.
5. MONITORAGGIO	Dirigente Referente cyberbullismo Consiglio di classe	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi

INTRODUZIONE DELLE NUOVE NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE N. 70/2024

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni aggiornamento per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.

Una delle principali innovazioni della legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE IN CLASSE E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DIGITALI

La circolare ministeriale n. 5274 dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, inclusi gli scopi educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Fanno eccezione i casi in cui l'uso del cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), come strumento di supporto per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altre particolari esigenze documentate

Tuttavia, sarà consentito l'uso di altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, esclusivamente per fini didattici e sotto la supervisione dei docenti.

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Regolamento d'Istituto è stato aggiornato in conformità con la normativa vigente, introducendo il divieto di utilizzo dei cellulari, salvo nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, nel Regolamento dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata aggiunta la seguente tabella che elenca i comportamenti sanzionabili, affiancati da misure rieducative. Queste includono attività a favore della comunità scolastica, mirate a promuovere la responsabilità e il rispetto reciproco

**LA SEGUENTE TABELLA INTEGRA QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE
REGOLAMENTO D’ISTITUTO METTENDO IN EVIDENZA SOLO I
COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A CASI DI BULLISMO O
CYBERBULLISMO.**

Mancanza	Sanzione	Organo Competente
1) Linguaggio volgare, irrispettoso, offensivo e/o discriminatorio nei confronti dei compagni e del personale della scuola	Dal richiamo verbale all’ammonizione sul diario e registro di classe alla sanzione che si potrebbe commutare in attività in favore della comunità scolastica	Singolo docente Consiglio di classe
2) Violenze fisiche o psicologiche verso gli altri	Allontanamento dalla Scuola per un numero di giorni che sarà valutato dal Consiglio di Classe o d’Istituto e/o sanzione che si potrebbe commutare in attività in favore della comunità scolastica	Consiglio di Classe Team Antibullismo Consiglio d’Istituto
3) Uso improprio di dati e notizie personali, foto e riproduzioni, in violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui social network	Allontanamento dalla Scuola per un numero di giorni che sarà valutato dal Consiglio di Classe o d’Istituto e/o sanzione che si potrebbe commutare in attività in favore della comunità scolastica.	Consiglio di Classe Team Antibullismo Consiglio d’Istituto

ELENCO DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ RIEDUCATIVE COMMUTATIVE:

Sanzioni	Attività rieducative commutative alla sanzione con la sorveglianza di un docente.
a)	Riordinare la biblioteca scolastica ripulire il cortile della scuola
b)	Disponibilità a svolgere iniziative a favore della comunità scolastica

Le suddette attività sono a titolo esemplificativo. Gli organi competenti si riservano la possibilità di commutare la sanzione in attività di altra natura, fermo restando il fine ultimo di garantire il pieno sviluppo dell'alunna/o. La durata/frequenza della sanzione e della rispettiva attività da svolgere sarà commisurata all'azione compiuta e a giudizio insindacabile degli Organi Competenti.

MONITORAGGIO

Le figure scolastiche coinvolte (docenti, team bullismo antibullismo psicologo, educatore esterno etc.) si riservano di effettuare eventuali monitoraggi a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé non costituisce reato e il minore under 14 anni non è punibile, ma il suo comportamento può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio.

A tale riguardo, sia per il bullismo che per il cyberbullismo si pone il problema della **tutela giuridica** della vittima e quello della configurabilità di una **responsabilità penale** attraverso la potestà genitoriale dei minori coinvolti.

Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono soggette a **denuncia** presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e penalmente.

Alcuni esempi:

- Percosse
- Lesioni
- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone
- Minaccia
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico.
- Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra, cioè la *impersonation*.

Per quanto riguarda le attività saranno programmate delle giornate di sensibilizzazione, momenti di informazione - formazione per gli alunni, docenti e genitori che avranno la finalità di creare degli spunti di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Barbara Pecere

*Documento Firmato Digitalmente ai sensi
del CAD e delle norme ad esso correlate*

MIIC822008 - MIIC822008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008462 - 08/11/2025 - 1.1 - 1